

DISCIPLINARE DI GARA

ID. 4585 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE

- CIG A02525347F

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA	8
3.2. REVISIONE PREZZI	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	21
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	24
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	24
16. OFFERTA TECNICA	26
17. OFFERTA ECONOMICA	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	28

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA DI TIPO DISCREZIONALE (ELEMENTO A)	29
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA DI TIPO TABELLARE (ELEMENTI B – C – D)	30
18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI E-F)	31
18.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	32
A. Centri di servizio	33
B. Parco veicolare.....	34
B.1 Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici (sub criterio B.1).	34
B.2 Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (sub criterio B.2).	34
B.3 Servizio di lavaggio (sub criterio B.3).	35
C. Consegna dei veicoli	35
D. Pagamento delle tasse di circolazione per conto dell'Ente.....	35
18.6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	41
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	41
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	41
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

PREMESSE

Con atto n. 3020 del 22/12/2023 della Direzione Sviluppo economico e provveditorato, questa Amministrazione ha deciso di procedere all'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 17 giugno 2021 in materia di *Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*.

In particolare, gli obblighi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" – revisione dei CAM adottati con DM 08 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada" sono già stati assolti dalla Stazione Appaltante, in riferimento alle iniziative di acquisto relative al noleggio del proprio parco veicolare con adesione all'Accordo Quadro Consip "Veicoli in noleggio 2" (Lotti 1 e 3) per il noleggio complessivo di n. 50 autoveicoli (n. 8 vetture operative ibride, n. 27 vetture operative elettriche, n. 15 veicoli commerciali) formalizzata con Atto dirigenziale del Servizio Patrimonio, n. 2412 del 25.10.2022.

La presente procedura è identificata dal codice ID.4585

La presente procedura aperta è svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il termine massimo della durata del presente procedimento ai sensi dell'allegato II.3 del codice è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5 del predetto allegato.

Il luogo di svolgimento del servizio è ITC33

CIG A02525347F

Il Responsabile unico del progetto è Maurizio Torre – maurizio.torre@cittametropolitana.genova.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Stefano Semorile – stefano.semorile@cittametropolitana.genova.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", disponibile tramite il sito internet dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), alla Sezione "Acquisti per la pa"/"E-procurement"/"Strumenti di supporto"/"Guide per le imprese"/"Piattaforma SINTEL".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre, se avvisata dall'operatore economico che abbia riscontrato quanto sopra con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte), la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante se avvisata dall'operatore economico con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte) si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it, oppure telefonando al numero verde **800.116.738**.

Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"F.A.Q. per le imprese", del sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;

- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale d'appalto;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione (modello Allegato A);
- f) schema di domanda di partecipazione per impresa ausiliaria (modello Allegato B);
- g) schema di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (modello Allegato F);
- h) schema verbale di sopralluogo (modello Allegato D)
- i) documento di gara unico europeo;
- j) schema di offerta tecnica tabellare/quantitativa (Allegato C.1);
- k) schema di offerta economica (Allegato C.2);
- l) modello per la verifica dei requisiti di qualificazione (Allegato E);
- m) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, illustrate nel documento denominato *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"* (reperibile direttamente sulla Piattaforma di gara).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://sua.cittametropolitana.genova.it> e sulla Piattaforma Sintel, accessibile sul sito di Aria, al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino al massimo di 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del predetto termine, attraverso la Piattaforma Sintel, previa registrazione alla Piattaforma stessa, per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", nell'interfaccia "Dettaglio" della singola procedura di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale al link [Gara ID 4585 | S.U.A. Città Metropolitana di Genova \(cittametropolitana.genova.it\)](#). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, attraverso l'apposita funzionalità della Piattaforma Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della singola procedura di gara.

L'operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura di gara e, in generale, alle attività svolte nell'ambito della Piattaforma telematica, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

È onere dell'operatore economico verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno della Piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma telematica dalla stazione appaltante, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute di gara, saranno pubblicate sul portale della Stazione Appaltante (<https://sua.cittametropolitana.genova.it/>) nella sezione relativa alla specifica procedura di gara.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

In caso di modifiche dell'indirizzo PEC, nonché di problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, l'operatore deve tempestivamente aggiornare le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di partecipazione; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora innanzi, Codice), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio, che ne comporta l'intrinseca inscindibilità.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S(secondaria)	Importo
1	<i>Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente.</i>	34110000	P	
A) Importo a base di gara				€ 499.200,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ -
A) + B) Importo complessivo a base di gara	€ 499.200,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 7.138,56, calcolati sulla base degli interventi relativi alla manutenzione programmata dei veicoli oggetto della fornitura, riferiti al tagliando annuale e a due interventi di cambio pneumatici.

Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (**CCNL**) settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'**industria** metalmeccanica privata e alla installazione di impianti e il relativo contratto territoriale vigente.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni di cui al successivo punto 3.3.) è di 48 mesi, decorrenti dalla data di consegna dell'ultima vettura oggetto della fornitura.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, l. b) del D.lgs. 36/2023.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto:

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima pari a trenta mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di modifica del contratto:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente titolare – ai sensi dell'art. 120,

comma 9, d.lgs. n. 36/2023 – potrà imporre all’ente attuatore l’esecuzione del contratto ai prezzi, patti e condizioni originariamente previsti. In tal caso l’ente attuatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: qualora eventuali e sopravvenute modifiche legislative determinassero maggiori oneri finanziari a carico dell’affidatario, eccedenti l’ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante l’originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell’equilibrio economico dello stesso.

Il **valore globale stimato** dell’appalto è pari ad € 911.040,00, al netto di Iva, calcolato sulla base di un canone mensile di noleggio pari a € 520,00 (IVA esclusa), di cui al punto II.1.5) del bando di gara, per ciascun autoveicolo, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara (48 mesi)	€ 499.200,00
Importo per l’opzione di proroga (30 mesi)	€ 312.000,00
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 99.840,00
Valore globale stimato	€ 911.040,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di valutare la solidità finanziaria degli operatori economici, a garanzia della continuità del servizio richiesto, il requisito di partecipazione è stato calcolato in relazione al valore dell'appalto ed espresso nel modo seguente:

- b) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 195.000,00 € IVA esclusa.**

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve dichiarare:

- c) di aver stipulato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando n. 3 (tre) contratti di durata pari ad almeno 24 mesi consecutivi, aventi ad oggetto il noleggio cumulativamente di almeno n. 30 tra autovetture e autoveicoli senza conducente,**
- d) che tra i contratti di cui alla lettera c) è indicato un unico contratto analogo a quello oggetto della fornitura, avente ad oggetto il noleggio di almeno n. 20 tra autovetture e autoveicoli senza conducente.**

I committenti possono essere sia pubblici sia privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- b) Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 6.2 lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- c) Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi, di cui al precedente punto 6.3, lettera c), deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- d) Il requisito relativo al servizio analogo "di punta", di cui al punto 6.3, lettera d), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il requisito deve essere interamente posseduto e comprovato da almeno da uno tra gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale, di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non si applicano le clausole sociali relative alla stabilità occupazionale del personale impiegato di cui all'articolo Art. 57 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in considerazione del tipo di appalto che consiste nella fornitura di autoveicoli e del basso importo stimato per la manodopera pari a meno del 2% dell'importo a base di gara. Peraltro la stima dei costi della manodopera è stata effettuata sulla base delle attività programmate di manutenzione ordinaria che non risultano in carico direttamente al fornitore. In ogni caso le attività di cui trattasi prevedono un impiego del personale delle officine addette agli interventi manutentivi percentualmente residuale in riferimento agli autoveicoli oggetto di fornitura. A comprova di ciò, la presente procedura non prevede, tra gli allegati al Capitolato, l'elenco del personale uscente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 18.220,80. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, effettuato collegandosi alla piattaforma regionale raggiungibile al seguente link <https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/homepage>.

Dalla pagina iniziale occorre selezionare "pagamenti senza avviso" e successivamente, mediante l'utilizzo del menu a tendina, scegliere in corrispondenza delle voci proposte le opzioni corrispondenti di seguito indicate:

"ente creditore" scegliere "Città Metropolitana di Genova";

"cosa vuoi pagare" scegliere "SUA e contratti";

"seleziona l'importo" scegliere "Deposito cauzionale procedure di gara (174)";

"importo" inserire l'importo corrispondente alla cauzione provvisoria, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice;

"causale" inserire il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla costituzione della cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico partecipante alla procedura, come segue: "ID..... - cauzione provvisoria - operatore economico".

I restanti campi previsti dovranno essere compilati con i dati dell'operatore economico. Al termine dell'inserimento dovrà essere selezionato il bottone *"procedi al pagamento"*.

La copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla documentazione di ammissione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: certificazione conforme alla norma SA 8000, *social accountability* 8000; certificazione conforme alla norma UNI ISO 45001, sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La presente procedura non prevede il sopralluogo assistito.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è

verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **11:00 del giorno 30/01/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per ogni campo presente sulla Piattaforma. La Piattaforma accetta tutti i formati di file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' **"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

La procedura di invio si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla stazione appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma.

L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- 1) **Busta telematica Amministrativa: domanda di partecipazione** (Allegato A - modello per domanda di partecipazione operatore economico concorrente - Allegato B - domanda per domanda di partecipazione per impresa ausiliaria) e **documentazione richiesta** (garanzia a corredo dell'offerta; attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nel bando di gara; PASSOE, DGUE; Allegato E - verifica dei requisiti di qualificazione - documentazione di qualificazione, se richiesta; modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato F); Verbale di avvenuto sopralluogo (Allegato D), se richiesto; ecc.);
- 2) **Busta telematica Tecnica: offerta tecnica discrezionale e offerta tabellare e/o quantitativa** (Allegato C.1 - modello per dichiarazione di offerta tabellare e/o quantitativa);
- 3) **Busta telematica Economica: offerta economica** (Allegato C.2 - modello per dichiarazione di offerta economica).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore ai 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel, accessibile al seguente indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE

- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) PASSOE,
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) Altra documentazione (documenti relativi a ATI/RTI, - attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nel bando di gara; Allegato E - verifica dei requisiti di qualificazione - documentazione di qualificazione - modello di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato F), altra documentazione ritenuta importante);

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A - Modello Domanda di Partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente;
- di impegnarsi, secondo quanto indicato all'articolo 9, in caso di nuove assunzioni eccedenti il personale da riassorbire, a dare priorità ad assunzioni che favoriscano le pari opportunità generazionali e di genere e alle assunzioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile alla pagina <https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/codice-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (se richiesto) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione, o di rinnovo di iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti ed offerta tecnica tabellare/quantitativa;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento al criterio di valutazione di tipo discrezionale indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati al successivo punto 18.4, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica di tipo discrezionale.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma seguendo i passaggi indicati di seguito:

1) l'operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel i valori dell'offerta economica nei seguenti campi:

- a) campo "Offerta economica": il valore complessivo offerto;
- b) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico": il valore dei costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa;
- c) campo "di cui costi del personale": il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico;
- d) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza": il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Attenzione: si segnala che, sulla piattaforma Sintel, il valore indicato nel campo, non modificabile e di sola consultazione, denominato "Offerta economica complessiva", è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" ANCORA COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA

MANODOPERA e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).

In particolare, l’operatore dovrà ribadire sulla piattaforma Sintel la percentuale di ribasso offerta in coerenza con quanto riportato nel modello di offerta “Offerta economica. Mod. C.2” allegato al Bando di gara.

2) l’operatore economico deve inserire nel Campo “**Offerta economica. Mod. C.2**” l’offerta economica redatta secondo il Modello C.2 in allegato al Bando di Gara.

L’offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere incondizionata;
- (c) deve essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o altre forme associative non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto mandatario, capogruppo o capofila.

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante in formato originale digitale o in copia conforme all’originale digitale sottoscritto digitalmente. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l’offerta tecnica presentata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

A SEGUITO DEL MANCATO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SINTEL AL NUOVO CODICE D. LGS. 36/2023 LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA UTILIZZERA’ ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL MODELLO C OFFERTA ECONOMICA.

IN OGNI CASO, IVI COMPRESA QUALSIASI IPOTESI DI DIFFORMITÀ O DISCORDANZA TRA I VALORI INDICATI, IL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA VERRÀ ESCLUSIVAMENTE ATTRIBUITO SULLA BASE DELLA PERCENTUALE INDICATA NEL MODELLO C.2 OFFERTA ECONOMICA.

Per le modalità di presentazione dell’offerta economica si rimanda al successivo par. 18.5 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA”.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dalla documentazione di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	Criteri di valutazione	Punti max		Sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
A	Centri di servizio	14			14		
B	Parco veicolare	24	B.1	Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici			7
			B.2	Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi ad emissione luminosa (Led) o con tecnologia alternativa			7

			B.3	Servizio lavaggio auto			10
C	Consegna dei veicoli anticipata rispetto al termine (300 giorni)	24					24
D	Servizio di pagamento delle tasse di circolazione per conto dell'Ente	8					8
TOTALE					14		56
TOTALE OFFERTA TECNICA (A + B + C + D)					70		

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta economica:

Criteri di Valutazione		Punti max		Sub-criteri di valutazione	Punti max
E	Ribasso su canone di Servizio di 48 mesi	30			
TOTALE OFFERTA ECONOMICA (E)					30

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA DI TIPO DISCREZIONALE (ELEMENTO A)

All'elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: la commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente C_f da 0 a 1 con un massimo di due decimali.

Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:

- ❖ da 0,76 a 1,00 profilo alto
- ❖ da 0,51 a 0,75 profilo medio alto
- ❖ da 0,26 a 0,50 profilo medio basso
- ❖ da 0,00 a 0,25 profilo basso

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_a = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione

C_f = coefficiente di valutazione

V_p = valore ponderale dell'elemento.

Riparametrazione dell'offerta tecnica

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica di tipo "discrezionale", utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_R = \frac{P_{aj}}{P_{a\max}} \times V_{OT}$$

laddove s'intende:

P_r = punteggio riparametrato

P_{aj} = offerta tecnica "discrezionale" (elemento A)

$P_{a\max}$ = offerta tecnica "discrezionale" migliore

V_{OT} = valore ponderale massimo dell'offerta tecnica discrezionale

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai criteri di valutazione di tipo tabellare e/o quantitativo.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA DI TIPO TABELLARE (ELEMENTI B – C – D)

ELEMENTO B.1 - Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici

La Commissione giudicatrice attribuirà, sulla base della documentazione tecnica dei veicoli, un punteggio per l'offerta relativa ai *Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici*, sulla base dei seguenti criteri:

il punteggio (7 punti) sarà attribuito solo a chi offrirà l'intero parco veicolare dotato dei dispositivi richiesti; in caso contrario il punteggio attribuito sarà pari a 0 punti.

ELEMENTO B.2. - Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi ad emissione luminosa (Led) o con tecnologia alternativa

La Commissione giudicatrice attribuirà, sulla base della documentazione tecnica dei veicoli, un punteggio per l'offerta relativa ai *Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da diodi ad emissione luminosa (Led) o con tecnologia alternativa*, sulla base dei seguenti criteri:

il punteggio (7 punti) sarà attribuito solo a chi offrirà l'intero parco veicolare dotato dei dispositivi richiesti; in caso contrario il punteggio attribuito sarà pari a 0 punti.

ELEMENTO B.3 - Servizio di lavaggio

La Commissione giudicatrice attribuirà, sulla base della dichiarazione presentata, un punteggio per l'offerta relativa al *Servizio di lavaggio*, sulla base dei seguenti criteri:

il punteggio (10 punti) sarà attribuito solo a chi offrirà il servizio di lavaggio, prevedendo almeno n. 1 lavaggio interno ed esterno al mese per ciascuna autovettura, garantendo la presenza di almeno n. 1 sito di autolavaggio per ciascuna zona operativa di cui all'allegato A.1 al CSO; in caso contrario il punteggio attribuito sarà pari a 0 punti.

ELEMENTO C – Consegna dei veicoli anticipata rispetto al termine (300 giorni)

La Commissione giudicatrice attribuirà per l'offerta relativa alla *Consegna anticipata rispetto al termine (300 giorni)* il punteggio di 24 punti a chi indicherà il più basso termine di consegna dei veicoli rispetto al termine di 300 giorni,

Valutazione elemento C

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente C_f di valutazione da 0 a 1, utilizzando la seguente formula, con troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_f = \frac{K_{\min}}{K_j}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V_c = C_f * V_p$$

laddove s'intende:

V_c = valutazione elemento (C)

C_f = coefficiente di valutazione

K_j = singola offerta

K_{\min} = offerta minima

V_p = valore ponderale dell'elemento.

ELEMENTO D – Servizio di pagamento delle tasse di circolazione per conto dell'ente

La Commissione giudicatrice attribuirà, sulla base di quanto proposto in offerta, il punteggio di 8 punti per l'offerta relativa al *Servizio di pagamento delle tasse di circolazione per conto dell'Ente* con le modalità richieste dalla documentazione di gara, sulla base dei seguenti criteri:

il punteggio (8 punti) sarà attribuito solo a chi offrirà il servizio di pagamento delle tasse di circolazione per conto dell'Ente; in caso contrario il punteggio attribuito sarà pari a 0 punti.

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTO E)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente C_f di valutazione da 0 a 1, utilizzando la seguente formula, con troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare

$$C_f = \frac{A_i}{A_{max}}$$

C_f = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_n = C_f * V_n$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

P_n = valutazione dell'elemento

V_n = valore ponderale dell'elemento.

18.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta deve essere presentata secondo quanto specificatamente indicato nel Disciplinare di gara per i concorrenti in forma singola o associata.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la sottoscrizione deve essere effettuata da parte di tutti i componenti. Devono risultare inoltre le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento.

L'offerta tecnica deve comprendere la documentazione di seguito indicata e tutte le indicazioni ritenute utili dal concorrente al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi, che avverrà secondo i criteri enunciati. La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell'elemento specifico a cui fa riferimento.

L'offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione di gara e dal presente disciplinare. In caso di contrasto s'intendono accettate le condizioni contrattuali poste a base di gara e in ogni caso più favorevoli alla Stazione Appaltante.

Tutte le migliorie contenute nell'offerta tecnica formulata dai concorrenti sono offerte senza la previsione di alcun incremento di costo rispetto all'offerta economica formulata.

L'offerta tecnica deve essere sintetica, chiara ed esaustiva. I concorrenti devono predisporre l'offerta facendo riferimento agli standard di qualità indicati nella documentazione di gara ed ai criteri di valutazione indicati nel presente documento, seguendo lo schema seguente che ricalca l'articolazione dei fattori ponderali. Ai fini della valutazione delle offerte presentate la Commissione considererà la chiarezza, la completezza e la coerenza della proposta.

CRITERI DISCREZIONALI

Le relazioni metodologiche presentate rispetto ai criteri discrezionali sotto riportati dovranno essere redatte nel numero massimo di facciate definito per ciascuno di essi. Nel computo di detto numero

massimo di facciate sono compresi anche schemi e tabelle. Non sono invece compresi:

- le copertine, gli indici e i sommari;
- le immagini e i disegni (purché non inseriti nel corpo della relazione ma in separati allegati);
- la documentazione meglio specificata nella descrizione dei singoli criteri, che segue.

Eventuali facciate eccedenti il numero massimo definito per ciascun criterio non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta.

La relazione deve trattare in maniera puntuale tutti gli elementi di valutazione suddivisi nelle seguenti sezioni:

A. CENTRI DI SERVIZIO

Ai fini della valutazione del criterio (A), i concorrenti devono presentare in sede di offerta l'elenco di tutti i centri di servizio convenzionati, presenti in ciascuna zona operativa in cui è suddiviso il territorio di Città Metropolitana di Genova (v. Allegato 1 "*Suddivisione zone operative*" al Capitolato speciale), indicando la tipologia di intervento erogato (**meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista**).

In particolare, ciascun concorrente dovrà riportare i centri di servizio che ritiene utili al fine di dimostrare la distribuzione territoriale della rete di assistenza per l'esecuzione degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria per ciascuna delle categorie d'intervento di cui sopra.

L'elenco dovrà essere redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 2 al Capitolato - *Modello elenco centri di servizio convenzionati*, in cui sono previsti i seguenti campi:

- Denominazione del centro di servizio;
- Partita IVA o Codice fiscale;
- Indirizzo e numero civico;
- Cap;
- Comune;
- Servizio officina meccanica (da barrare in caso di servizio attivo);
- Servizio officina elettrauto (da barrare in caso di servizio attivo);
- Servizio carrozzeria (da barrare in caso di servizio attivo);
- Servizio gommista (da barrare in caso di servizio attivo).

Posto che i concorrenti devono indicare almeno 1 (uno) centri di servizio per ciascuna categoria d'intervento in ognuna delle zone operative, in conformità a quanto previsto dall'art. "Centri di servizio" del Capitolato, sarà oggetto di valutazione la presenza di ulteriori centri di servizio, da un minimo di n. 1 (uno) a un massimo di n. 3 (tre), per ciascuna zona operativa. Anche questi centri di servizio possono comprendere una, più o tutte le categorie d'intervento di cui sopra.

A titolo esemplificativo, ai fini di rendere più comprensibile il meccanismo di compilazione delle dichiarazioni di cui al *Modello elenco centri di servizio convenzionati* si evidenziano le due ipotesi estreme che si possono verificare:

- Nel caso di centri di servizio che erogano esclusivamente un'unica categoria d'intervento, per soddisfare lo standard minimo richiesto dal Capitolato, il concorrente deve indicare obbligatoriamente 4 centri di servizio per ciascuna delle zone operative di cui all'Allegato 1 al Capitolato i quali complessivamente comprendano tutte le 4 categorie richieste (**meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista**);
- Nel caso di centri di servizio che possono eseguire tutte le categorie d'intervento richieste, per soddisfare lo standard minimo richiesto dal Capitolato, il concorrente deve indicare obbligatoriamente almeno 1 centri di servizio per ciascuna delle zone operative di cui all'Allegato 1 al Capitolato, con la possibilità di inserire centri di servizio aggiuntivi.

Oltre alla tabella di cui al *Modello elenco centri di servizio convenzionati*, i concorrenti dovranno allegare una dichiarazione d'impegno, da parte dei centri di servizio indicati, debitamente sottoscritta, ad effettuare le prestazioni individuate nel Capitolato, alle condizioni e nelle tempistiche ivi previste.

I concorrenti dovranno altresì presentare una relazione illustrativa in merito alla dislocazione territoriale dei diversi centri di servizio e alla funzionalità degli stessi.

In particolare, dalla relazione dovrà emergere:

- la capillarità dei centri di servizio all'interno di ciascuna zona operativa;
- la presenza di centri di servizio anche nell'entroterra e non solo nei grossi centri abitati o dislocati nella zona costiera;
- eventuali proposte migliorative in merito a: servizi offerti, utilizzo di strumentazioni innovative, riduzione delle tempistiche negli interventi ordinari e straordinari.

La relazione illustrativa di cui all'elemento (A) deve essere redatta in carattere Arial, corpo del testo 11, con interlinea singola e contenuta in un numero massimo di 5 facciate, pena la non valutazione della parte eccedente. Nel computo delle facciate non sono compresi:

- *la tabella di cui al "Modello elenco centri di servizio convenzionati";*
- *eventuali allegati contenenti immagini, schemi, tabelle e disegni esplicativi di quanto illustrato.*

CRITERI TABELLARI/QUANTITATIVI

B. PARCO VEICOLARE

Ai fini della valutazione del criterio (B), i concorrenti dovranno presentare la propria offerta utilizzando il modello di offerta Mod. C1.

Nello specifico, sarà oggetto di positiva valutazione la presenza dei seguenti equipaggiamenti sui veicoli:

B.1 Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici (sub criterio B.1).

Ai fini della valutazione del sub-criterio (B.1) i concorrenti, in allegato al modello di offerta All. Mod. C1 del Bando di Gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, dovranno presentare la documentazione tecnica dei veicoli dalla quale si evinca la presenza del dispositivo richiesto.

B.2 Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (sub criterio B.2).

Ai fini della valutazione del sub-criterio **(B.2)** i concorrenti dovranno indicare i dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa di cui sono dotati i veicoli offerti, costituiti da diodi ad emissione luminosa (LED) o con tecnologia alternativa con efficienza e durata almeno equivalente, per almeno i seguenti apparati di illuminazione e segnalazione:

- a. proiettore anabbagliante (con sistema di fari direzionali anteriori);
- b. proiettore abbagliante;
- c. luce di posizione anteriore;
- d. fendinebbia anteriore;
- e. fendinebbia posteriore;
- f. indicatore di direzione anteriore;
- g. indicatore di direzione posteriore;
- h. luce di retromarcia.

I concorrenti, in allegato al modello di offerta All. Mod. C1 del Bando di Gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, dovranno presentare la documentazione tecnica dei veicoli dalla quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione e segnalazione luminosa richiesta.

B.3 Servizio di lavaggio (sub criterio B.3).

Ai fini della valutazione del sub-criterio **(B.3)** i concorrenti dovranno dichiarare che venga garantito almeno n. 1 lavaggio interno ed esterno al mese per ciascuna autovettura, garantendo la presenza di almeno n. 1 sito di autolavaggio per ciascuna zona operativa di cui all'allegato a.1 al CSO.

I concorrenti, in allegato al modello di offerta Mod. C.1, dovranno allegare una dichiarazione d'impegno, da parte degli autolavaggi indicati, debitamente sottoscritta, ad effettuare le prestazioni individuate nel capitolato, alle condizioni e nelle tempistiche ivi previste.

C. CONSEGNA DEI VEICOLI

Ai fini della valutazione del **criterio (C)**, ciascun concorrente dovrà indicare, utilizzando il modello di offerta All. Mod. C1 del Bando di Gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, il numero di giorni che quantifica come necessari per la consegna di tutti i veicoli oggetto del presente appalto.

I termini di consegna indicati, dal momento che consentono un'attribuzione di punteggio, potenzialmente determinante per l'assegnazione dell'appalto, diventano vincolanti e il loro mancato rispetto è passibile della penale indicata all'art. "Penali" dello schema di contratto.

D. PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE PER CONTO DELL'ENTE

Ai fini della valutazione del **criterio (D)**, i concorrenti devono dichiarare in sede di offerta, utilizzando il modello di offerta All. Mod. C1 del Bando di Gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, il proprio impegno a provvedere al servizio di pagamento verso la Regione Liguria della tassa di proprietà in nome e per conto di Città Metropolitana di Genova nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

I pagamenti eventualmente effettuati dal Fornitore dovranno essere successivamente addebitati, per i soli costi di tassa di proprietà e di importo di esazione, senza applicazione di IVA e ulteriori oneri di gestione, tramite emissione di fattura unica, dunque separata rispetto a quella relativa al

canone di noleggio.

Per altre specificazioni, si rinvia all'art. "Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli" del Capitolato.

L'offerta tecnica non deve superare il numero massimo di facciate indicate, pena la non valutazione della parte eccedente. Sono esclusi dalle suddette facciate eventuali allegati non oggetto di valutazione quali elaborati grafici, immagini, schede esplicative.

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcun riferimento alla percentuale di ribasso da applicare al valore dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. A tal proposito, il concorrente dovrà presentare anche una copia della propria offerta integrata dagli eventuali "omissis" come sopra dichiarati. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica.

18.6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La documentazione relativa agli elementi dell'offerta economica di cui al criterio di valutazione E deve essere prodotta in busta separata dall'offerta tecnica.

Le offerte relative agli elementi di tipo economico devono essere espresse con massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento.

L'offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l'intera durata del contratto.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono compilare l'Allegato C.2 "Modello di offerta economica" del Bando di Gara, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, considerando tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione e indicando:

- la percentuale di ribasso offerta rispetto al canone posto a base di gara di cui al punto II.1.5 del bando di gara;
- il canone mensile riferito al modello di veicolo offerto, al netto dell'I.V.A. e a seguito dell'applicazione del ribasso di cui sopra;
- l'ammontare risultante del canone totale dell'intero appalto al netto dell'I.V.A. per il periodo di affidamento pari a 48 mesi;
- il dettaglio degli elementi di costo che costituiscono il canone mensile offerto, e precisamente:
 - (1) valore dell'ammortamento;
 - (2) interessi;
 - (3) costi di assicurazione;
 - (4) servizi contrattuali;
- a pena d'esclusione:
 - a) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs.

n.36/2023;

- b) l'ammontare della voce di costo relativa alla manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **30/01/2024 alle ore 14:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante e la Piattaforma.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate tramite il portale della Stazione Appaltante e la Piattaforma.

La Stazione Appaltante tramite l'aggiornamento del proprio portale e della Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

garantendo il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, individuato all'interno del servizio Stazione Unica Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente in seduta riservata procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati dal RUP, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche ed economiche *sono* comunicate tramite il portale della Stazione Appaltante e la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate tramite il portale della Stazione Appaltante e la Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.2.

La commissione giudicatrice, nella seduta pubblica convocata per l'apertura delle offerte economiche con le modalità di cui all'articolo 20, rende noti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del codice è individuato quale elemento specifico tale da far apparire un'offerta anormalmente bassa l'aver ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai fini della verifica di anomalia delle offerte, la Stazione Appaltante, in riferimento ai punteggi attribuiti ai criteri di valutazione tecnica di tipo discrezionale, prenderà in considerazione i punteggi al netto della riparametrazione degli stessi.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei Contratti.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione a seguito di provvedimento emesso dall'Amministrazione committente. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nonché nel "Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova", approvato con la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13/01/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2023 – 2025 e i relativi allegati, inserito nella sottosezione "2. Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 31 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al seguente indirizzo: <https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/piao-2023-2025>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 vigente fino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225 comma 2 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante della richiedente, da inoltrare mediante PEC all'indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria. Via Fogliensi 2 16145 GENOVA.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Città Metropolitana di Genova tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale, compresa la fase di esecuzione contrattuale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde dal consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo:

https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it/informativa_provincia_contratti_pubblici.

Il partecipante si impegna a fornire alle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, per conto del Titolare, indicando l'indirizzo web sopra citato.